



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DECRETO PRESIDENZIALE**

n. **120 / 2017** del 02/08/2017

Oggetto: DISCIPLINARE IN MATERIA DI REPERIBILITA' ANNO 2017

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente FILIPPO FRITELLI

IMPRONTE

testo determina.pdf

9507C6AE4BDBACBFD3154D285267BBEA76F04315DAD74A108F2EAA0AB8D57D7AC59EBB2E3C901F9F0C24EBDACFA31136B
970848BAF0C7B92CAB40B251361DF22

VTE2_8198510_1909821.pdf.P7M

38A1526B9EBEB2FC10300F633EA5295350B11377B8D233BE8711BB415E3308DBF78282CC07A672C6BA1AA187A91D3D0CC65
F01CE99FC097D4C8B938B816AE427



**PROVINCIA
DI PARMA**

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: DISCIPLINARE IN MATERIA DI REPERIBILITA' ANNO 2017

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che l'art. 23 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali 14.9.2000 prevede che gli enti possano attivare un servizio di reperibilità per le aree di pronto intervento, ovvero per le attività che richiedono azioni urgenti ed inderogabili per la salvaguardia di interessi primari della collettività, non programmabili nel tempo, ai quali l'ente non possa adempiere con l'ordinaria attività di servizio;

- che con decreto Presidenziale 23 dicembre 2014 n. 57 sono stati istituiti i servizi di pronta reperibilità in capo ai Servizi ivi indicati, per il numero di ore giornaliere e per il numero di giornate mensili ivi riportate;

Considerato che a seguito dell'evoluzione del contesto di attività della Provincia, a seguito del riordino istituzionale che ha coinvolto l'ente, alcuni servizi di pronta reperibilità precedentemente individuati con i citati provvedimenti non corrispondono più alla realtà dell'Ente;

Considerato altresì che il dirigente della Polizia Provinciale, in relazione alla carenza dell'organico dei dipendenti in servizio, al fine di garantire con tempestività lo svolgimento del servizio, con particolare riferimento alle situazioni che richiedano interventi urgenti, non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o anche con prestazioni straordinarie, ritiene indispensabile che la reperibilità di detta struttura, sia prevista per 18 ore giornaliere per tutto l'arco dell'anno;

Visto il parere Aran prot. n. 9649/2016 pervenuto in data 12.12.2016 prot. n. 38324, in risposta al quesito formulato in merito al limite per la reperibilità, nel quale viene precisato che *il limite di "sei volte in un mese", previsto dall'art. 23 del CCNL 14.9.2000, per la durata della reperibilità, deve essere correttamente inteso come equivalente a "sei periodi", dovendosi conteggiare ogni*

“periodo” nell’ambito di una giornata di 24 ore;

Valutato pertanto, a consuntivo dell’analisi organizzativa svolta unitamente ai Dirigenti, ai quali compete l’organizzazione dell’attività da predisporre, che con decorrenza dal 1° agosto 2017, i servizi di pronta reperibilità ritenuti indispensabili per l’Ente, sono i seguenti:

Viabilità: la reperibilità deve essere assicurata allo scopo di garantire interventi straordinari per la transitabilità delle strade rese eventualmente pericolose o inagibili a seguito di eventi non previsti né prevedibili o calamità naturali, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità, attraverso misure di messa in sicurezza;

Polizia Provinciale: emergenza di Protezione Civile, episodi di bracconaggio, governo fauna selvatica, criticità sul territorio, adempimenti previsti dai piani di emergenza predisposti dalla Prefettura (piano industrie a rischio di incidente rilevante e piano operativo per la viabilità nei casi di interruzione autostradale e di emergenze meteorologiche) sono gli eventi per i quali deve essere attivata la reperibilità attraverso interventi immediati, a garanzia dell’incolumità e della sicurezza pubblica; relativamente a detto servizio, vi è la necessità di prevedere la reperibilità per 18 h al giorno.

Palestre: il complesso palestre di pertinenza provinciale, composto da più edifici, viene utilizzato non solo dagli studenti degli istituti superiori, ma anche in orario extra scolastico pomeridiano e serale, previa stipula di specifiche convenzioni con associazioni, enti di promozione sportiva, ecc. a cui va assicurato il pronto intervento in caso di urgenze indifferibili;

Servizi Informativi: la reperibilità andrà applicata in ragione degli interventi straordinari da assicurare per attività improcrastinabili tecnico-manutentive del sistema informatico, in particolare allo scopo di garantirne la continuità operativa o per eliminarne blocchi e malfunzionamenti, qualora l’interruzione possa impedire l’espletamento di compiti istituzionali: relativamente a detto Servizio vi è la necessità di prevedere la reperibilità per 4 ore al giorno nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì, per un massimo di 12 ore settimanali, con rotazione del personale interessato, così da non superare il limite contrattuale dei 6 giorni al mese per ogni addetto;

Gabinetto Presidenza: il personale con funzioni di supporto e di segreteria del Presidente, è stato inserito nel servizio di reperibilità in orari eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria, per sopperire ad esigenze non prevedibili, in vista di un’eventuale chiamata in servizio, nei limiti individuali stabiliti dal CCNL per la reperibilità;

Edilizia: nel caso in cui si riscontrino anomalie sugli edifici di pertinenza provinciale, con particolare riguardo agli istituti scolastici, il personale operativo del servizio dovrà intervenire, sia per consentire il normale svolgimento delle attività, sia per assicurare l’incolumità degli utenti;

Ritenuto pertanto:

- di disciplinare l’istituzione dei servizi di reperibilità nell’ambito del corrispondente istituto del salario accessorio previsto dall’art. 15 CCNL 1.4.1999 come segue:

- l’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- il personale interessato, durante il turno di reperibilità, dovrà porsi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio, allo scopo di essere sempre rintracciabile;
- in caso di chiamata sarà tenuto a raggiungere il posto di lavoro nell’arco di 30 minuti;
- le ore lavorative prestate dopo la chiamata, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11 del CCNL 5.10.2011, integrative del CCNL 14.9.2000, verranno retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38 c.7 o dell’art. 38 bis dello stesso contratto, con equivalente recupero orario;

- l'indennità di che trattasi viene remunerata secondo le modalità e con le somme riportate nel citato art. 23 CCNL 14.9.2000;
- ogni dipendente può essere assegnato a turni di reperibilità per un massimo di 6 volte al mese, in rotazione tra più soggetti, anche volontari;
- le ore di reperibilità non si considerano ai fini del computo dell'orario di lavoro contrattuale;
- il lavoratore in reperibilità dovrà essere inserito in turni definiti secondo una previa programmazione;
- la reperibilità viene finanziata nell'ambito del fondo previsto dall'art. 15 CCNL 1.4.1999;
- ai Dirigenti di pertinenza spetterà la gestione degli aspetti organizzativi necessari per l'attivazione dei servizi di reperibilità sopra indicati e così:
 - * • l'individuazione nominativa del personale chiamato ad effettuare la reperibilità;
 - * • la predisposizione dei turni, nel rispetto delle modalità, dei criteri e limiti fissati dal vigente CCNL comparto Regioni ed Enti Locali e del presente provvedimento;
 - * • la liquidazione degli emolumenti spettanti, nella misura economica prevista contrattualmente, e comunque entro il budget assegnato;

Dato atto:

- che alla luce di quanto sopra illustrato, con decorrenza dal 1° agosto 2017, il precedente provvedimento Presidenziale m. 57/2014, limitatamente alle parti riguardanti l'istituto della reperibilità, è da considerarsi revocato;

- che l'istituto contrattuale di che trattasi anche alla luce delle disposizioni di cui al DLgs. 150/2009, non risulta oggetto di relazione sindacale e che comunque si provvederà ad informare le OOSS e le RSU dei contenuti del presente provvedimento;

Sentito il Consigliere Delegato Bianchi;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000, poiché il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DECRETA

- di individuare con decorrenza dal 1° agosto 2017, i servizi di pronta reperibilità ritenuti indispensabili, così come riportati in premessa, per le motivazioni ivi illustrate;

- di disciplinare la gestione dei servizi di reperibilità nell'ambito del corrispondente istituto del salario accessorio previsto dal'art. 15 CCNL 1.4.1999, secondo le modalità riportate in premessa, che qui si approvano;

- di stabilire che ai Dirigenti di pertinenza spetterà la gestione degli aspetti organizzativi necessari per l'attivazione dei servizi di reperibilità sopra indicati e così: l'individuazione nominativa del personale chiamato ad effettuare la reperibilità, nel rispetto delle modalità, dei criteri e limiti fissati dal vigente CCNL comparto Regioni ed Enti Locali, la liquidazione degli emolumenti spettanti, nella misura economica prevista contrattualmente, e comunque entro il budget assegnato;

- di informare le OOSS dell'adozione del presente decreto;

- di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

II PRESIDENTE

FILIPPO FRITELLI
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **917/2017** - SERVIZIO PERSONALE ad oggetto:
" DISCIPLINARE IN MATERIA DI REPERIBILITA' ANNO 2017 "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 01/08/2017

Il Responsabile
(ANNONI GABRIELE)
con firma digitale